



Prefettura di Sassari

Sassari, data protocollo

AI SIGG. SINDACI
AI SEGRETARI COMUNALI
AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI ELETTORALI
DEI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI
E DELLA PROVINCIA GALLURA NORD-EST

LORO SEDI

ALL'ASL SASSARI

SASSARI

ALL'ASL GALLURA

OLBIA

Oggetto: Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.

Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

In relazione alle consultazioni referendarie indicate in oggetto, si rammenta che la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario o speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nello stesso Comune di iscrizione elettorale o in altro Comune.

Al riguardo si evidenzia quanto segue.

A) DEGENTI IN OSPEDALI E CASE DI CURA

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali di un qualunque Comune del territorio nazionale.

L'ammissione al voto avviene previa presentazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**. Il Sindaco dell'anzidetto Comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:



Prefettura di Sassari

- a includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione;
- a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
- a trasmettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri Comuni, ai Sindaci di tali Comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

I Sindaci dei Comuni in cui hanno sede i luoghi di cura devono compilare un elenco dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti elettori per ciascun seggio da costituire, a seconda del numero di posti-letto, sulla base delle seguenti tipologie previste dalla legge:

- 1) sezioni ospedaliere, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su loro domanda e in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
- 2) seggi speciali, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
- 3) uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti), per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè con meno di 100 posti-letto). Tali seggi volanti sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale sia del seggio volante – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e i rappresentanti dei promotori del referendum, se designati presso la sezione – sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello dei votanti iscritti nelle relative liste aggiunte (da allegare alla lista sezionale).



Prefettura di Sassari

L'art. 9, nono comma, della legge n. 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

Le SS.LL., per quanto di competenza, sono invitate a richiamare l'attenzione delle strutture medico-sanitarie interessate, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

B) RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO E TOSSICODIPENDENTI DEGENTI PRESSO COMUNITÀ

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, alle medesime condizioni sopra richiamate per i ricoverati in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori di un qualsiasi Comune del territorio nazionale.

La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 361/1957.

Le SS.LL., per quanto di competenza, sono invitate a richiamare l'attenzione delle strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente
dell'Ufficio Elettorale Provinciale
Viceprefetto Vicario
(Oggianu)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MARCELLO OGGIANU
In Data/On Date:
martedì 24 febbraio 2026 17:20:45